

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARNABOLDI, RUSSO SPENA, CIPRIANI, GUIDETTI SERRA

Presentata il 24 gennaio 1990

**Abrogazione dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, concernente gli statuti delle università**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal titolo « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » prevede che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, in mancanza di una legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore « ... nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico » integrato da una serie di strutture elencate nell'articolo in questione.

L'articolo 16 costituisce quindi una vera e propria « bomba ad orologeria » che potrebbe « esplodere » già il 9 maggio 1990.

In esso infatti si prevede che, qualora entro tale data non venga approvata una legge sull'autonomia universitaria, all'autonomia si giunga ugualmente affidando tutto il potere di strutturazione e di decisione relativa alle finalità accademiche a « senati accademici allargati ».

Si tratta di una vera e propria « clausola capestro » riguardante gli statuti delle università ed è proprio lo statuto che stabilisce tutto ciò che c'è o che ci può essere in un'università: dai corsi di laurea alle materie di insegnamento, dalla struttura di facoltà e dei dipartimenti ai servizi, alla composizione degli

organismi che hanno potere decisionale nei vari ambiti.

È necessario approvare quindi una legge anche di un solo articolo per evitare che il dibattito aperto dal movimento degli studenti sul futuro dell'università non venga stroncato o comunque reso inutile dall'automatica entrata in vigore della clausola sull'autonomia.

Crediamo che l'università debba essere un servizio pubblico e aperto a chiunque voglia studiare, rifiutando ogni logica di selezione sia essa meritocratica o censitaria.

L'autonomia proposta dalla legge n. 168 del 1989 significa subalternità delle università alla industria e depressione delle situazioni più affollate ed economicamente deboli.

I molti malanni dell'università italiana, i problemi lasciati aperti ed insoluti, come le gerarchie persistenti, il ruolo dei non docenti, la vergogna dei concorsi, l'abbandono della ricerca non immediatamente funzionale all'industria, l'abbandono delle biblioteche, la mancanza di rapporti con il territorio ecc. non possono essere risolti da leggi che prevedono e ancor più presuppongono lo scorporo dell'università dal sistema scola-

stico, la restaurazione (più o meno velata) del potere baronale, di infeudamento del pubblico agli interessi dei privati.

Altri paesi europei hanno già percorso o tentato di percorrere strategie simili ed orientamenti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 168 del 1989 generando critiche, disfunzioni del sistema scolastico e malcontento nel mondo universitario. Nella stessa Gran Bretagna della signora Margaret Thacher l'« asservimento » dell'università alla logica di mercato ha provocato il rifiuto, da parte della prestigiosa università di Cambridge, a consegnare alla stessa signora Thacher la laurea *honoris causa*, e la denuncia — da parte del congresso *Science '89* — della crisi della ricerca di base in Gran Bretagna con la richiesta di ritirare immediatamente il numero chiuso dalle facoltà scientifiche.

È in tal senso quindi che il gruppo parlamentare di Democrazia proletaria chiede, prima di applicare la « soluzione » prevista dall'articolo 16 della legge n. 168 del 1989 di favorire il dibattito e la discussione ampia e reale sull'autonomia delle università abrogando interamente l'articolo 16 della legge n. 168 del 1989.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è abrogato.